

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2033-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 gennaio 1965 (Stampato n. 885)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 gennaio 1965*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istituyente l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), con Protocolli annessi, firmata a Londra il 29 marzo 1962

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progresso scientifico e tecnico di questi ultimi anni ha posto in evidenza le numerose ed utili applicazioni

dei satelliti artificiali che prossimamente diventeranno, come è lecito prevedere, un fattore determinante di sviluppo. Parallelamente

all'importanza dei satelliti artificiali è aumentata quella dei vettori spaziali, ossia degli strumenti indispensabili per lanciarli in orbita e costruiti, finora, solo dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica.

Alcuni paesi, pertanto, per non essere obbligati a ricorrere ai vettori di fabbricazione americana o sovietica e consci, d'altra parte, dell'impossibilità che un singolo paese europeo, per quanto economicamente sviluppato, possa costruire in proprio un vettore spaziale a causa della sproporzione tra l'enorme costo del progetto ed i limitati mezzi finanziari, scientifici ed industriali disponibili nell'ambito nazionale, hanno convenuto di mettere insieme le proprie risorse per costruire un efficiente vettore spaziale europeo.

È stata così costituita l'E.L.D.O. la cui Convenzione istitutiva e relativo protocollo finanziario sono stati firmati a Londra il 28 marzo 1962 da sette paesi: Australia, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi. L'E.L.D.O. è un'organizzazione di carattere prettamente industriale per la produzione di vettori in grado di soddisfare sia le esigenze dei paesi membri sia quelle di eventuali clienti. Attualmente è in fase di realizzazione il cosiddetto programma iniziale che prevede la costruzione entro 5 anni di un primo vettore. A tale programma collaborano: la Gran Bretagna, che fornirà il primo stadio del vettore; la Francia, che fornirà il secondo stadio; la Germania, che fornirà il terzo stadio; l'Italia che sta già mettendo a punto il satellite sperimentale con il quale verrà saggiata la capacità di lancio del vettore; il Belgio e l'Olanda che appronteranno rispettivamente le stazioni a terra e quelle telemetriche; ed infine l'Australia che pone a disposizione dell'organizzazione il poligono di lancio di Woomera.

È ovvio che il programma E.L.D.O., come tutti i programmi industriali, non può essere inteso in senso rigido. È infatti ammessa una sua adattabilità alle nuove esigenze che potranno eventualmente manifestarsi in questo lasso di tempo a seguito dei quotidiani progressi compiuti dalla scienza e dalla tecnologia spaziale. L'onere inizialmente previsto

per la realizzazione del programma è di 70 milioni di sterline al quale l'Italia dovrebbe contribuire con una quota parte del 9,78 per cento, pari quindi a circa 12 miliardi e mezzo di lire. Si tratta, comunque, di un esborso che verrebbe in pratica riassorbito in parte con pagamenti effettuati dall'E.L.D.O. alle nostre industrie per la produzione dei satelliti sperimentali ed in parte con l'esecuzione di sottocommesse affidate dalle industrie degli altri paesi membri dell'E.L.D.O. a quelle italiane, nonché con le retribuzioni corrisposte dall'organizzazione al personale di nazionalità italiana. I vantaggi che derivano al nostro paese in virtù della sua appartenenza alla E.L.D.O. sono molteplici. Infatti, le nostre industrie potranno, partecipando alla realizzazione del programma E.L.D.O., acquisire il *know-how* tecnologico necessario per immettere sui mercati internazionali, ove se ne registra una domanda sempre in aumento, prodotti industriali connessi con l'attività spaziale a condizioni competitive sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico. Si tratta ovviamente di un settore vastissimo che interessa la maggior parte delle nostre industrie, andando dal campo delle leghe a quello dei propellenti, da quello delle più svariate apparecchiature elettroniche a quello degli innumerevoli servizi accessori.

Non va infine sottovalutato il fatto che la nostra partecipazione all'E.L.D.O. costituirebbe un nostro ulteriore attestato di fede nel principio della cooperazione internazionale che anche nel campo dell'E.L.D.O. dimostra di essere un valido strumento di progresso pacifico.

È in vista di tali elementi che la Commissione Affari esteri raccomanda la ratifica della Convenzione istitutiva della E.L.D.O., dato che solo con la ratifica l'Italia potrà allinearsi con gli altri paesi dell'organizzazione per difendere i propri interessi e ricavare dalla sua partecipazione tutti i benefici che è lecito attendere e che sono tali da giustificare ampiamente l'onere finanziario relativo.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmata a Londra il 29 marzo 1962, con Protocollo finanziario e Protocollo relativo ad alcune responsabilità nei riguardi del programma iniziale.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

quanto a lire 2.572.000.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63;

quanto a lire 2.572.000.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1963-64;

quanto a lire 1.200.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del predetto Ministero per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

quanto a lire 2.400.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale del ripetuto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.